

### Art.3 - Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R.


In conformità a quanto stabilito all'art.15 del verbale per il rinnovo del CCNL del 4 maggio 2022, le Parti convengono di istituire l'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito EVR) nella misura del 4%, calcolata sui minimi retributivi in vigore al momento della verifica.

L'EVR viene quantificato in sede regionale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore edile artigiano.

In conformità con quanto previsto dal CCNL edilizia artigiano del 4 maggio 2022, le Parti convengono che detto EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente, in quanto trattasi di *"incrementi di risultato di ammontare variabile, raggiunti a livello regionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188"* così come previsto dall'art. 1 commi 182-191 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 come modificata dall'art. 1 commi 160 e ss. della legge 232 del 2016.

L'EVR non ha incidenza alcuna sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro.

Nella determinazione dell'EVR da concordarsi in sede regionale in riferimento all'art.42 del CCNL del 4 maggio 2022, le Parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore nella regione Piemonte, sulla base dei seguenti n.5 (cinque) indicatori del settore - espressamente riferiti alla specifica realtà artigiana - a cui sono assegnate le percentuali di incidenza indicate in calce:



4  
RAA

- 1) numero complessivo dei lavoratori iscritti alle Casse Edili della regione (20%);
- 2) monte salari complessivamente denunciato alle Casse Edili della regione (20%);
- 3) ore complessivamente dichiarate alle Casse Edili della regione (20%);
- 4) numero complessivo delle imprese iscritte alle Casse Edili della regione (20%);
- 5) numero complessivo dei lavoratori iscritti e frequentanti il corso 16 ore presso le scuole edili (20%).

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovesse risultare pari o positivo solo uno dei suddetti indicatori, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 20%; qualora dovessero risultare pari o positivi due dei suddetti indicatori, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 40%; qualora dovessero risultare pari o positivi tre indicatori, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 60%; qualora dovessero risultare pari o positivi quattro indicatori, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 80%.

Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 100%.

I valori dell'EVR vengono quantificati previa approssimazione a n. 2 decimali (0,01/0,50= 0 e 0,51/0,99= 1).


La determinazione annuale del valore dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da erogarsi potenzialmente nel corso dell'anno di competenza (1° gennaio – 31 dicembre) sarà effettuata nel corso di uno specifico incontro tra le Parti firmatarie che si terrà entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero appena disponibili i dati utili, raffrontando i parametri regionali su base triennale come riportato in calce e stabilito dal CCNL vigente.

Per la determinazione di ciascuno dei cinque indicatori di settore, si prenderà in considerazione il dato medio derivante dalla somma dei dati specifici - riferiti al solo settore artigiano - comunicati dalle otto Casse Edili del Piemonte.

Anno 2023: triennio 2022/21/20 su 2021/20/19 – competenza dal 1/1 al 31/12/2023

Anno 2024: triennio 2023/22/21 su 2022/21/20 – competenza dal 1/1 al 31/12/2024

Anno 2025: triennio 2024/23/22 su 2023/22/21 - competenza dal 1/1 al 31/12/2025



L'elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensili in base alle ore di effettivo lavoro nel mese e sino ad un massimo di 173.

La presente regolamentazione dell'istituto dell'EVR cesserà a tutti gli effetti il 31 dicembre 2025, data di scadenza del presente CCRL, fatto salvo il regime di ultra-vigenza di cui all'art. 1 del presente CCRL e nel rispetto di eventuali disposizioni nazionali di merito che dovessero intervenire.


### Livello aziendale

Ai fini della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa, a livello aziendale, ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione secondo le modalità sotto riportate.

Diversamente, l'impresa è tenuta all'erogazione dell'EVR in misura piena.

Determinata la percentuale a livello regionale, a livello aziendale ogni impresa potrà procedere alla determinazione dei seguenti parametri aziendali considerando l'azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Stante quanto sopra, l'azienda osserverà:







- 1) ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello regionale;
- 2) volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per il solo personale impiegatizio, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro convenzionalmente individuato il divisore contrattuale 173.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo dell'EVR verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo regionale.



Qualora i suddetti due parametri risultassero:

- a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.
- b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l' EVR non sarà erogato.
- c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello regionale.

Nei soli casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:

- 1) l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno od entrambi i parametri aziendali alla Cassa Edile territorialmente competente ed all'Associazione territoriale datoriale a cui aderisce, ovvero considerata riferimento in funzione della maggiore rappresentatività provinciale;
- 2) la suddetta Associazione convocherà sollecitamente la Commissione Intersindacale Provinciale (CIP) - di cui al successivo punto 4 - per la valutazione dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad erogare l'EVR nella misura intera come prevista dalla contrattazione regionale vigente.

Ai fini della procedura, sino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be signatures of various individuals involved in the document's approval or execution.

**CCRL EDILIZIA ARTIGIANI 2022-2025**

**EVR 2023 lordo mensile (4%)**

**Vigenza: 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023**

	Minimi 1/5/2022
7° livello	€ 76
6° livello	€ 68
5° livello	€ 57
4° livello	€ 53
3° livello	€ 49
2° livello	€ 44
1° livello	€ 38